



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 01 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0662545 10/09/2012
Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Classifica : 4.1.1.

15 - 03

Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

15 - 10

Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: CC-823/08-335/09-822/08-6929/08-820/08-6470/08
Oggetto: Palma Immacolata, Pecoraro Gerardo +5, D'Amico Carmine,
Galiani Gerardo +1, Oliva Maria e Cuomo Domenico,
Sica Grazia c/ Regione Campania
Trasmissione Sentenze nn. 43/12, 59/12, 57/12, 75/12, 42/12, 35/12
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, in ordine alle motivazioni in essa riportate e ai precedenti giurisprudenziali in materia, fatta salva ogni indicazione da parte di codesto Settore, l'Avvocatura si riserva ogni valutazione in ordine all'eventuale appellabilità delle stesse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
11 SET. 2012
A: <i>BIASERON</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

TR 59/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

R.G. n. 178/08
Proc. n. 230
Rep. n. 224
Rist. dr. L. PIER
oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 178/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 20.2.2012 e vertente

T R A

Pecoraro Gerardo (CF. PCRGRD44R16C259W), Milite Eugenio (CF. MLTGNE65T25C259Z), Milite Ovidio (CF. MLTVDO64H03C259F), Milite Pasquale (CF. MLTPQL64H03C259V), Milite Emma (CF. MLTMME60E52C259O), Milite Giovanni (CF. MLTGNN51T17F913G) e Milite Enrico (cf. MLTNRC55R22F913D), rappresentati e difesi dagli avv. ti Gaetano Ciano e Giovanni Pagano del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Napoli via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio dell'avv. Gabriele Giglio

- RICORRENTI -

E

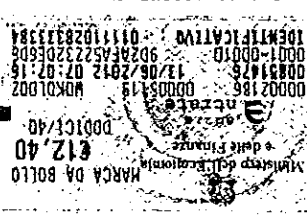
Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dagli avv. ti Olindo Lanzara e Giovanni Guglielmotti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con questi domiciliato in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 48, presso lo studio dell'avv. Teresa Paola Addeo; CF: 80009450653.

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI



Augustini
13/06-2012

All'udienza del 9.6.2011 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 30.12.2008 alla Regione e il 24.1.2009 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 19.5.2009 alla Regione, Pecoraro Gerardo, Milite Eugenio, Milite Ovidio, Milite Pasquale, Milite Emma, Milite Giovanni e Milite Enrico, premesso:

- di essere proprietari o conduttori di fondi o fabbricati per ciascuno di essi specificamente indicati siti in Castel San Giorgio, località Palmeto, posti a ridosso del torrente Solofrana;
 - che in data 6.10.2007, a seguito di piogge, i loro beni mobili e immobili ed altresì le colture in essere, sono stati devastati e danneggiati da putride e melmose acque a causa della tracimazione e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa via Palmeto e via Guerrasio);
 - che i danni sono stati accertati e descritti dall'arch. Vincenzo Ciano e dall'agronomo dott. Gaetano Pascariello, quantificandoli in complessivi € 1.051.236,74;
- hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, quale proprietaria del torrente, ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, quale addetto alla pulizia e manutenzione, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari (Milite Eugenio, Milite Ovidio, Milite Pasquale, Milite Emma, Milite Giovanni e Milite Enrico) e/o conduttori (Pecoraro Gerardo e, per alcuni cespiti, Milite Eugenio) dei fondi di cui è causa (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e la documentazione versata in atti).

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti (cfr. la relazione di ispezione e constatazione redatta dal Comando di Polizia Locale – Protezione Civile del Comune di Castel San Giorgio), anche fotografica, e delle risultanze della CTU è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *<<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio">>*.

Anche nel presente giudizio il CTU, ing. Antonio Mataluni, ha rilevato come, in seguito all'evento, la Regione Campania, gestore dell'opera idraulica, ha finanziato i lavori di somma urgenza di "ripristino muratura spondale in destra idraulica torrente Solofrana" per l'evento del 06/10/2007 per un importo di € 192.000,00, intervento attuato attraverso il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno (cfr. pag. 11 della relazione). Per quanto riguarda la manutenzione, il c.t.u. ha riferito che *<<nel corso dei sopralluoghi l'alveo del torrente Solofrana si è presentato in più tratti invasi da vegetazione spontanea e da cumuli di materiale detritico che riducevano*

notevolmente il regolare deflusso delle acque, l'acqua era torbida e maleodorante, poiché in esso vi confluiscono anche scarichi urbani e industriali, come si evince dal rilievo fotografico (all. n.17).....inoltre, si è rilevato, a monte della sponda destra ricostruita, che l'alveo piega a gomito e il rilevato arginale di qualche metro d'altezza è stato sormontato più volte dalla corrente di piena, come si evince dalle foto (all.n.17)>> (cfr. pag. 12 della relazione). In definitiva, avuto riguardo alle cause dell'allagamento, il c.t.u. ha osservato <<che le cause che hanno concorso, insieme all'evento piovoso, alla rottura dell'argine e alla tracimazione delle acque, siano da attribuire: < alle insufficienti sezioni a contenere le portate in arrivo dai tratti di monte; < alla mancata manutenzione periodica dei detriti del corso d'acqua; < alla insufficiente altezza dei rilevati arginali e dei muri di sponda presenti sul corso d'acqua; < alla vetustà delle sponde murarie del corso d'acqua>> (cfr. pag. 12).

Pertanto, può ritenersi che il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, concernenti il medesimo evento, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo

bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri

enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *<<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *<<Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....>>* dette

competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, registrati tra il 1997 ed il 2009, il c.t.u. ha accertato che la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa, mediamente pari ad un'altezza di 57,4 mm nelle 24 h, rappresenta un evento non eccezionale, in quanto la suddetta intensità di pioggia risulta superata ogni anno. Inoltre, il c.t.u. ha anche accertato che per l'evento piovoso del 06.10.2007, di cui è causa, non è stato dichiarato lo stato di calamità naturale (cfr. la relazione a pagg. 13-17).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, i testi escussi hanno sostanzialmente confermato tutte le circostanze riferite nel ricorso introduttivo. In particolare il signor Romano Michele ha dichiarato: <<Sono brigadiere dei Carabinieri.....Sono il marito della signora Milite Emma....Ricordo che la sera del 06.10.2007 udii un forte boato e successivamente l'acqua proveniente dal torrente Solofrana, che scorre a poca distanza dalla mia abitazione sita in via S. Maria a Favore, invase il fondo dove erano ubicate le serre e poi inondò i piani bassi di mio cognato Milite Eugenio, l'officina di alluminio anodizzato Milite Pasquale, il deposito di Milite Enrico e Giovanni, il fondo di Milite Emma. L'acqua distrusse le serre e le coltivazioni in essere, un deposito di grano, mezzi e attrezzi agricoli...L'esondazione fu dovuta alla rottura di circa 70 metri dell'antico argine in tufo del torrente.....Da tempo vi erano già delle infiltrazioni di acqua dagli argini e il letto dell'alveo era ingombro di detriti, fango, sabbia mai asportati dal consorzio.....Intervennero sul posto i vigili del fuoco, la Protezione Civile, tecnici del Comune e del Consorzio.....Tutti i beni mobili e immobili riportarono danni che furono stimati dai consulenti di parte.....Preciso che anche il fondo di Pecoraro Gerardo fu inondato dalle acque.....sono in comunione con mia moglie ma la stessa è proprietaria del fondo in quanto ereditata dal padre.....Preciso

inoltre che alcune persone rimasero prigioniere nelle case e fu necessario lavorare insieme ai Vigili del fuoco tutta la notte per liberarli>>. L'altro teste, Amarante Immacolata, ha dichiarato: <<Mia sorella è la moglie di Milite Eugenio proprietario di un fondo, di una abitazione, siti in via L. Guerrasio.....Io abito a Roccapiemonte e verso le 22,00 del 06.10.2007, mia sorella mi ha telefonato dicendomi che a seguito della rottura dell'argine, le acque miste a fango e detriti, del torrente avevano invaso la loro proprietà e le proprietà vicine, rendendo impossibile anche allontanarsi dalle case.....Mi recai sul posto con mia madre fui fermata dai Vigili del fuoco perché non potevo accedere alla strada in macchina e scesa a piedi, constatai che l'acqua aveva invaso i terreni e i piani bassi delle abitazioni.....Assieme ai Vigili del fuoco e ad altre persone cercammo di aprire le porte per fare defluire l'acqua e il fango al fine di liberare le persone che erano imprigionate in casa.....Ricordo che vi era anche l'anziana madre di Milite Eugenio che scese a stento con i bambini e mia sorella.....Intervennero tecnici e soccorsi del comune, della Protezione Civile oltre ai vigili del Fuoco.....Ricordo che anche la stazione ferroviaria era invasa dall'acqua.....Ricordo che furono danneggiate anche le cantine di Milite Enrico, Milite Eugenio e le botti di vino e damigiane che solitamente vendono, il deposito di Milite Enrico, l'officina di Milite Pasquale, il fondo di Milite Emma.....Le serre di milite Eugenio furono tutte danneggiate e per circa sei mesi fu necessario lavorare per pulire il fondo, le serre ed altro.....Andarono perse le coltivazioni in essere del periodo e furono danneggiati i beni immobili e mobili come accertato dai consulenti di parte.....Ricordo che anche il fondo di Pecoraro Gerardo fu danneggiato dall'inondazione>>.

In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU li ha determinati per Pecoraro Gerardo pari a €. 8.257,00; per Milite Eugenio pari a €. 58.324,40; per Milite Ovidio pari a €. 20.666,01; per Milite Pasquale pari a €. 18.298,80; per Milite Emma pari a €. 17.043,80; per Milite Giovanni pari a €. 18.110,98; per Milite Enrico pari a €. 16.550,63, tenendo conto dei mancati redditi per le colture distrutte, del danno per la diminuita produzione durante il periodo di ripristino dello status quo ante, dei costi per la bonifica del terreno (ossia per rivoltare lo strato superficiale inquinato, per bonificarlo con la somministrazione di prodotti disinfestanti, per ripristinare la flora batterica con lo spargimento e l'interramento di una abbondante concimazione organica e minerale), dei danni alle strutture, alle derrate ed alle attrezzature, dei danni per la ridotta produttività, avuto riguardo alla documentazione comprovante i costi effettivamente sopportati e facendo riferimento alle voci del prezzario della Regione Campania aggiornato al 2010.

L'opera di rilevamento e di successiva valutazione dei danni effettuata diligentemente dal c.t.u. non ha subito critiche specifiche ad opera delle parti ed appare al collegio meritevole di

adesione, sicché la liquidazione può essere operata recependo i risultati cui è pervenuto il c.t.u..

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pecoraro Gerardo della somma di €. 8.257,00, di Milite Eugenio della somma di €.58.324,40, di Milite Ovidio della somma di €.20.666,01, di Milite Pasquale della somma di €.18.298,80, di Milite Emma della somma di €.17.043,80, di Milito Giovanni della somma di €.18.110,98, di Milito Enrico della somma di €.16.550,63.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Pecoraro Gerardo, Milite Eugenio, Milite Ovidio, Milite Pasquale, Milite Emma, Milito Giovanni e Milito Enrico nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pecoraro Gerardo della somma di €. 8.257,00, di Milite Eugenio della somma di €.58.324,40, di Milite Ovidio della somma di €.20.666,01, di Milite Pasquale della somma di €.18.298,80, di Milite Emma della somma di €.17.043,80, di Milito Giovanni della somma di €.18.110,98, di Milito

Enrico della somma di €16.550,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per spese, € 2.131,00 per diritti ed € 4.445,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari;

3) pone a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 19.3.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario

Calozza Enrico

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 19 MAR 2012

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

(ENRICO CALOZZA)